



# COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 28-11-2019

<b>OGGETTO:</b>	Revisione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di novembre alle ore 17:36, in Aradeo nella sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza Pubblica, sessione Straordinaria e in Prima convocazione in conseguenza di determinazione presa dal Presidente, previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto agli atti, sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Antonio MUSARDO, nelle persone dei consiglieri sigg.:

<b>ARCUTI Luigi</b>	Presente	<b>MUSARDO Antonio</b>	Presente
<b>MAURO Giovanni</b>	Presente	<b>BARROTTA Assunta</b>	Presente
<b>D'ACQUARICA Tania</b>	Presente	<b>CONTE Rocco Antonio</b>	Presente
<b>GUIDO Fernando</b>	Presente	<b>MAIO Pierpaolo</b>	Assente
<b>TRAMACERE Georgia</b>	Presente	<b>STIFANI Emanuela</b>	Presente
<b>QUIDO Clarissa</b>	Presente	<b>PERULLI Raffaele</b>	Presente
<b>PAPADIA Franco</b>	Assente		

Assiste la sottoscritta Dr.ssa Anna TRALDI Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale; Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: Favorevole	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
---	------------------------------

Lì, .....

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Favorevole	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
---	-------------------------------

Lì, .....

F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

1. l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
2. l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 in data 26 settembre 2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate;

Ricordato che in tale piano non si prevedevano misure di razionalizzazione in quanto:

- la "Banca Popolare Pugliese Scpa" rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa, quale Gruppo d'azione Locale, è stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013;
- la società "G.A.L. Porta a Levante Società consortile a responsabilità limitata" rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa, quale Gruppo d'azione Locale, è stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti FAVOREVOLI unanimi, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- 1) di prendere atto degli esiti del piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 in data 26.09.2017 dalla quale emerge, tra l'altro, che in tale piano non si prevedevano misure di razionalizzazione in quanto:
  - la società "Banca Popolare Pugliese Scpa" rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa, quale Gruppo d'azione Locale, è stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013;
  - la società "G.A.L. Porta a Levante Società consortile a responsabilità limitata" rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa, quale Gruppo d'azione Locale, è stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013
- 2) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
- 4) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 5) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;

- 6) con separata votazione e con voti FAVOREVOLI unanimi, espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

*Seguono le firme.*

IL Presidente del Consiglio  
F.to Ing. Antonio MUSARDO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Anna TRALDI

---

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

*Dalla Residenza Comunale, li 27-12-2019*

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Gianni COLAZZO

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

[X] è stata pubblicata dal 27-12-2019, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69);

[ ] è stata trasmessa, con lettera n. in data alla Prefettura art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-12-2019;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

*Dalla Residenza Comunale, li*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Gianni COLAZZO